Conto corrente con la posta **Anno 80° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 10 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Senatori del Regno . . . . Pag. 3786

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1102.
Disposizioni integrative ed applicative del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare . . . . Pag. 3786

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1103.
Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania . . . . Pag. 3789

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1104.
Autorizzazione della spesa di L. 36.000.000 per lo sbaraccamento dei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. Pag. 3789

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1105.
Contributo di L. 5.000.000, a carico dello Stato, nella spesa per l'attuazione del piano regolatore e autorizzazione di spesa di L. 6.000.000 per la costruzione del palazzo del Governo in Aosta . . . . Pag. 3789

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1106.
Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri . . . Pag. 3790

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1107.
Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Perugia . . . . Pag. 3790

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1108.
Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . Pag. 3797

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII, n. 1109.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola . Pag. 3801

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° agosto 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria . . . . Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.
Nomina del Cons. naz. prof. Riccardo Del Giudice a liquidatore dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo . . . . Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.
Sostituzione di membri della Commissione centrale per le assicurazioni sociali . . . . Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1939-XVII.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio . . . . . Pag. 3802

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Colorante per gli oli da gas destinati alla motoaratura. Pag. 3802

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria, liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1939 . . . . Pag. 3802

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1939-XVII.
Norme di attuazione del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni, riguardante il regime fiscale del marsala, vermut ed altre bevande alcoliche . . . Pag. 3803

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della Compagnia prussiana di assicurazione « Düsseldorf ». Pag. 3805

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 3805

Ministero delle finanze:

72ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele » . . . . Pag. 3805

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 3806

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria . . . . Pag. 3809

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Trivigliano (Frosinone) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale . Pag. 3809

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di entomologia agraria di Firenze . . . . Pag. 3810

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara . . . . Pag. 3812

Ministero delle comunicazioni:

Graduatoria del concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3815

Graduatoria del concorso a venti posti di disegnatore in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . Pag. 3816

Graduatoria del concorso a venti posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 3816

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 10 AGOSTO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 69ª estrazione del 30 giugno 1939 XVII ed elenchi delle obbligazioni sorteggiate precedentemente non ancora presentate per l'incasso e di quelle prescritte.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Shevqet Verlaci
Marka Gjòni
Mustafà Merlika Kruja
Vangjel Turtulli.

(3488)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1102.

Disposizioni integrative ed applicative del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629) sono compresi tra i fabbricati destinati ad uso di abitazione civile e popolare anche gli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione che possono essere adibiti permanentemente o transitoriamente ad uso di uffici, alberghi, scuole, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili.

Agli stessi effetti sono ritenuti in corso di costruzione quei fabbricati per i quali, alla data del 21 dicembre 1936-XV non era stato ancora costruito il solaio di copertura del piano terreno o rialzato.

Non sono considerate come nuove costruzioni, e quindi sono esenti dall'obbligo del ricovero, gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, degli edifici esistenti, purchè i detti ampliamenti, calcolati nel modo stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 anche se fatti in periodi successivi, non superino una metà del volume dell'edificio originario, e in nessun caso mc. 1500.

Sono comunque esonerati dall'obbligo del ricovero le nuove costruzioni che abbiano un volume complessivo inferiore a mc. 1000, se isolate, ed inferiore a mc. 1500, se circondate da un'area non edificata nè edificabile di superficie almeno cinque volte superiore a quella occupata dall'edificio stesso, salvo le prescrizioni stabilite da leggi speciali.

Qualora però uno di questi limiti venga rispettivamente superato per uno o più ampliamenti successivi, le costruzioni predette dovranno essere provviste di ricovero.

Art. 2.

Sono da considerarsi apprestamenti complementari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121:

1) la costruzione di un antiricovero;
2) gli apprestamenti antigas e di rigenerazione d'aria;
3) gli apprestamenti antincendi.

Tali apprestamenti che il costruttore intendesse di introdurre nella costruzione del ricovero, sempre raccomandabili, e i primi due di grande efficacia contro l'offesa chimica, sono soggetti alle disposizioni di cui al capo V della presente legge, ove non esistano disposizioni comunali più ampie.

Art. 3.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di edilizia in materia di protezione antiaerea in genere, e in particolare quelle concernenti l'apprestamento di ricoveri antiaerei, cessano di aver vigore.

Nei comuni compresi nei Regi decreti 7 gennaio 1937-XV, n. 184, 25 aprile 1938-XVI, n. 1048, e successive eventuali estensioni, i regolamenti di edilizia debbono riferirsi alle norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e a quelle della presente legge.

I comuni predetti possono essere autorizzati, con R. decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici a inserire nei propri regolamenti di edilizia norme particolari ove ciò sia richiesto da ragioni locali, economiche, topografiche, militari e demografiche.

CAPO II.

NORME DI APPLICAZIONE.

Art. 4.

Nel perimetro dei Comuni indicati dai Regi decreti di cui all'art. 3, le zone entro le quali deve essere costruito il ricovero sono determinate con decreto del Prefetto, secondo le norme date dai citati Regi decreti tenendo conto essenzialmente dei fattori militari, demografici, industriali e di quelli interessanti le comunicazioni.

In tali zone possono esser compresi, sempre che se ne riconosca la necessità, oltre i nuclei più intensamente costruiti o più intensamente abitati e quelli di prossimo sviluppo, anche quei nuclei che, sia per la vicinanza di opere di particolare importanza militare o industriale, sia per altre ragioni, potrebbero essere probabile obbiettivo di offesa nemica.

CAPO III.

NORME TECNICHE.

Art. 5.

Nelle strutture di cemento armato dei ricoveri antiaerei, ove manchi la disponibilità di ferro omogeneo o di acciaio extra dolce, è ammesso l'impiego dell'acciaio semiduro che dia alle prove una resistenza a tensione compresa tra 50 e 65 Kg. per mmq., e un allungamento di rottura non inferiore rispettivamente al 21 % e al 14 %.

Corrispondentemente il carico massimo di sicurezza alla trazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, può essere elevato, per l'acciaio semiduro, a Kg. 2400.

Art. 6.

Sino a nuovo ordine, qualora non si disponga della quantità necessaria di ferro o di acciaio, le pareti del ricovero e delle celle possono essere armate con una sola rete, che, per i muri perimetrali, può corrispondere al paramento interno, purchè lo spessore delle pareti così armate sia aumentato del 50 % e in ogni caso non risulti minore di cm. 25.

Le pareti verticali debbono essere convenientemente ancorate nella soletta costituente il pavimento, il quale potrà essere di conglomerato cementizio non armato e deve avere lo spessore minimo di 10 cm.

Art. 7.

Per i soli ricoveri interrati l'autorità di cui all'art. 20 può autorizzare che per la copertura e per i piedritti del ricovero sia usato conglomerato cementizio non armato modificandone gli spessori in modo che non sia diminuita la resistenza prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

In tal caso la volta deve avere la saetta non minore di un terzo della corda, deve essere impostata non al disopra del suolo ed avere opportunamente contrastate le spinte laterali.

Art. 8.

I ricoveri antiaerei debbono avere due accessi, quanto più possibile lontani l'uno dall'altro, in modo che gli effetti di uno stesso colpo non possono ostruirli tutti e due.

Dei due accessi uno deve consentire l'occupazione rapida e comoda del ricovero, il secondo è di sicurezza.

Gli accessi ai ricoveri debbono essere disposti in maniera da risultare sfalsati alle aperture immediatamente contigue agli accessi stessi.

In caso di più celle, queste debbono, se attigue, essere intercomunicanti, con aperture sfalsate tra loro.

Art. 9.

I ricoveri debbono essere ubicati nella zona dell'edificio che presenta la migliore copertura; debbono essere, per quanto si può, lontani dalle linee di facile penetrazione (larghe trombe di scale, ascensori e simili); debbono essere lontani da condutture e depositi di sostanze facilmente infiammabili o comunque pericolose e non solidali coi muri perimetrali esterni.

L'accesso al ricovero deve essere all'interno dell'edificio.

Le pareti del ricovero possono anche essere a contatto con le strutture interne, trasversali e di spina. Tali pareti, sia perimetrali che divisorie tra cella e cella, debbono sempre essere convenientemente intonacate; quelle divisorie inoltre debbono avere le stesse caratteristiche costruttive di quelle perimetrali.

Art. 10.

Le aperture delle porte principali debbono avere le seguenti dimensioni minime: m. 0,90 per m. 1,80.

Le aperture interne tra cella e cella e tra locali accessori e quelle delle uscite di sicurezza debbono avere dimensioni non inferiori a metri 0,70 per m. 1,80.

Le porte debbono essere robuste e indeformabili; inoltre debbono essere incombustibili, di apertura in ogni circostanza sicura, di facile rimozione, e tenuta ermetica ai gas, nonchè perfettamente stagne all'acqua a pressione corrispondente almeno al dislivello tra il pavimento del ricovero e il piano stradale.

I sistemi di chiusura ed i collegamenti delle porte alle pareti debbono avere la robustezza adeguata allo sforzo che le porte stesse possono essere chiamate a sopportare in relazione alle precedenti prescrizioni.

Art. 11.

Deve essere convenientemente assicurato il deflusso normale dai ricoveri delle acque che comunque vi possono precipitare (ad esempio per rottura dei serbatoi o condutture superiori); e, pertanto, i ricoveri debbono avere il piano del pavimento al disopra delle fogne e, ove queste manchino, il deflusso deve essere comunque assicurato normalmente (ad esempio mediante pozzi filtranti).

Art. 12.

Debbono essere lasciate canne di ventilazione facilmente e sicuramente chiudibili, in modo che risulti possibile sia l'areazione sia la chiusura ermetica dei vani adibiti a ricovero.

Art. 13.

L'altezza minima di metri due di cui al numero 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, deve intendersi misurata tra il pavimento del ricovero e la faccia inferiore più bassa delle strutture costituenti il cielo del ricovero stesso.

Nel caso eccezionale previsto dall'art. 7 detta altezza minima deve essere misurata tra il pavimento e l'imposta della volta.

Art. 14.

Può essere consentita, a giudizio insindacabile dell'ente di cui al successivo art. 20, la costruzione di ricoveri ubicati esternamente ai fabbricati. Tali ricoveri, oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, debbono rispondere ai requisiti seguenti:

a) avere adeguato accesso sotterraneo da ciascuno degli edifici serviti.

In caso si tratti di un solo edificio gli accessi debbono essere almeno due, di cui uno di sicurezza;

b) avere strutture tali che assicurino, sia ai ricoveri che a tutti i percorsi di accesso, un grado di sicurezza almeno pari a quello che avrebbe il ricovero nei singoli edifici. Tale grado di sicurezza deve essere raggiunto sia sul cielo che lateralmente.

Art. 15.

Quando la superficie complessiva delle celle costituenti il ricovero sia uguale o maggiore di mq. 75 il ricovero deve essere provveduto di:

a) un serbatoio per acqua della capacità di almeno mc. 1 per ogni 50 mq. di superficie;

b) di un piccolo magazzino, di dimensioni adeguate, da destinare come deposito di attrezzi, materiali di protezione e materiali di pronto soccorso.

Art. 16.

Ogni ricovero deve rispondere di sufficienti apprestamenti ad uso latrina con impianto ad acqua o con secchio asportabile.

In tutti i ricoveri deve esser prevista una sicura illuminazione con mezzi illuminanti che non consumino l'ossigeno ambiente.

CAPO IV.

UTILIZZAZIONE, IN TEMPO DI PACE, DEI RICOVERI.

Art. 17.

Le celle costituenti i ricoveri non possono essere utilizzate, in tempo di pace, per usi differenti da quelli per i quali sono stati costruiti.

Art. 18.

E' fatto divieto di eseguire nei ricoveri lavori di qualsiasi genere e di praticarvi aperture nelle pareti e nel cielo. Solo in linea eccezionale possono essere permessi, dall'ente di cui al seguente art. 20, fori, per i passaggi di condutture, di diametro interno non superiore a 65 mm., nel quale caso però è obbligatorio usare per dette condutture materiali metallici di notevole resistenza ed assicurare le chiusure che debbono essere tenute sempre in perfetta efficienza.

Art. 19.

La manutenzione del ricovero deve essere particolarmente e continuamente curata, in modo che in ogni momento esso possa essere occupato, presentando integre e in completa efficienza tutte le garanzie di sicurezza previste dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e dalla presente legge.

In particolare debbono essere sempre in ottimo stato porte ed intonachi.

Qualunque fessurazione e screpolatura si manifestasse nelle pareti, attorno alle tubazioni, nella porta, o in qualsiasi altro punto del ricovero, deve essere subito accuratamente chiusa.

CAPO V.

APPROVAZIONE, VERIFICHE E SANZIONI.

Art. 20.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2216 (convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XIV, n. 1629), spetta al Ministero della guerra di accertare la rispondenza dei progetti di ricovero alle prescrizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 2121, e a quelle della presente legge nonchè la rispondenza ai progetti dei lavori eseguiti.

Tale accertamento deve sempre precedere la dichiarazione di abitabilità del fabbricato e le visite di ispezione.

Il Ministero della guerra può delegare l'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.) ad eseguire gli accertamenti di cui sopra ed a fare le ispezioni e i controlli accennati nell'art. 22.

Detti accertamenti, ispezioni e controlli sono svolti in modo da arrecare le minori remore all'attività edilizia.

Qualora avvenissero contestazioni, la risoluzione delle stesse spetta al comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea.

Per gli edifici costruiti dallo Stato o sotto il controllo dello Stato le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono deferite esclusivamente agli uffici che hanno la vigilanza sulle costruzioni.

Art. 21.

Il proprietario del ricovero che dopo l'approvazione del progetto, per il soddisfacimento di suoi privati interessi desideri apportarvi variazioni o introdurvi modifiche, deve farne domanda all'autorità di cui all'art. 20 chiedendo, se del caso, un sopraluogo, e deve ottenerne regolare autorizzazione senza la quale non potrà apportare varianti e modifiche di sorta.

In tal caso egli è tenuto a corrispondere al funzionario che eseguisce il sopraluogo le eventuali spese di viaggio e le indennità stabilite dal Ministero della guerra, sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

Art. 22.

Ai ricoveri sono eseguite periodicamente ispezioni e controlli. La data e le modalità di tali ispezioni e controlli sono stabiliti, con apposite norme, dal Ministero per la guerra.

Art. 23.

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge non può essere concesso dalle competenti autorità il permesso di abitabilità dell'edificio. In tal caso esse stabiliscono il termine entro il quale il ricovero deve essere messo in condizioni di rispondere alle norme prescritte.

Trascorso detto termine sono comminate le pene previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 2121, fermo restando il divieto di abitabilità fino a quando non sia stato ottemperato a quanto sopra.

I lavori eseguiti in seguito alle visite d'ispezione debbono essere ultimati nel termine di tempo stabilito dall'ente che eseguisce la ispezione, in base alle caratteristiche dei lavori stessi. In caso di inadempienza può essere comminata al proprietario del ricovero l'ammenda da L. 50 a L. 500 nelle forme previste dall'art. 5 del predetto R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1103.
Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' istituita in Tirana una Luogotenenza generale per l'Albania.
Con successivi decreti sarà provveduto all'organizzazione dei servizi centrali e periferici della Luogotenenza generale predetta nonchè al nuovo assetto dei Regi uffici esistenti in Albania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1104.
Autorizzazione della spesa di L. 36.000.000 per lo sbaraccamento dei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 36.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Reggio Calabria e negli altri Comuni di quella Provincia e della provincia di Catanzaro danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di L. 18.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Sul fondo, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici effettuerà a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria le somministrazioni occorrenti per la costruzione di case economiche e popolari in quel capoluogo, di competenza dell'Ente stesso a norma delle disposizioni vigenti.

Le baracche, che si renderanno disponibili per effetto delle nuove costruzioni in Reggio Calabria e nei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, dovranno essere immediatamente demolite, rispettivamente a cura dell'Ente edilizio o del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1105.
Contributo di L. 5.000.000, a carico dello Stato, nella spesa per l'attuazione del piano regolatore e autorizzazione di spesa di L. 6.000.000 per la costruzione del palazzo del Governo in Aosta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di Aosta è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.
Le spese relative saranno rimborsate dallo Stato al Comune in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato ed il Comune, e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

Per la costruzione del palazzo del Governo in Aosta è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze con proprio decreto provvederà alla iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della complessiva spesa di L. 11.000.000, da *ripartirsi in parti* uguali in quattro esercizi finanziari a decorrere da quello 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1106.
Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il numero dei posti di volontario nel ruolo per i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri, messi a concorso con il decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1939-XVII, n. 104, è elevato a dieci.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1107.
Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della R. Università di Perugia, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2045;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Perugia, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2045, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 18. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Perugia

CAPITOLO I.

DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

La Regia Università di Perugia è costituita dalle seguenti facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di maggio ai rispettivi consigli di Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i consigli di Facoltà devono esaminarli entro il mese di giugno e coordinarli, introducendovi le eventuali opportune modificazioni.

Per i liberi docenti i quali per la prima volta intendano svolgere un corso nell'Università di Perugia, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche e conversazioni, secondo il criterio, che, al riguardo, ciascun professore intenda seguire.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti, non comprese in esse le esercitazioni.

Art. 4.

I programmi dei corsi liberi sono classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere di insegnamento complementare.

Perchè un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per la estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo ed inoltre che il libero docente disponga di sufficienti mezzi sperimentali di osservazione e di dimostrazione.

DEGLI STUDENTI E DEGLI ESAMI.

Art. 5.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazione ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni e in genere nei locali dell'Università.

Ciascun professore può accertarsi dell'assiduità degli studenti con appelli o con la firma di presenza e può accertarsi del profitto con interrogazioni e prove pratiche.

Art. 6.

Gli esami sono di profitto e di laurea.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, l'esame di profitto ha carattere dottrinale e, dove riesca possibile anche pratico e consiste in interrogazioni, discussioni co candidato, disamina di casi pratici, esegesi di testi

Salvo sempre le disposizioni speciali per le singole Facoltà l'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in materia compresa nel rispettivo ordine di studi e nella esposizione orale e discussione di almeno due fra tre argomenti, scelti da lui stesso, in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione.

Gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali devono essere tempestivamente approvati dai professori delle rispettive materie.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'argomento delle tesi orali deve essere comunicato in segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 7.

Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennale, importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 8.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del l'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

CAPITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 9.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La durata del relativo corso è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Art. 10.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6 Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Diritto comune.

Art. 11.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

L'esame di « diritto costituzionale » deve precedere quelli di « diritto internazionale », di « diritto corporativo », di « diritto amministrativo » e di « diritto ecclesiastico ».

L'esame di « economia politica corporativa » deve precedere quello di « scienza delle finanze e diritto finanziario ».

L'esame di « istituzioni di diritto romano » deve precedere quello di « diritto romano ».

L'esame di « istituzioni di diritto privato » deve precedere quelli di « diritto civile », di « diritto commerciale », di « diritto processuale civile », di « diritto agrario » e di « diritto privato comparato ».

Art. 13.

I laureati in scienze politiche, o in economia e commercio, possono essere iscritti al terzo anno, coloro che siano forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno

Il Preside della Facoltà determina caso per caso quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza. Agli studenti di giurisprudenza che provengono da altre Università, sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari, anche se questi non siano compresi fra quelli previsti dal presente statuto.

Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea che intendono iscriversi per conseguire la laurea in giurisprudenza, decide, caso per caso, il Preside della Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 14.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza un istituto di esercitazioni giuridico-politiche, regolato come seminario, con lo scopo di addestrare i giovani nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà stessa.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti da nominarsi con le modalità stabilite dal Regolamento generale universitario e dal regolamento interno dell'istituto.

CAPITOLO III.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.

Art. 15.

La Facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche e la laurea in economia e commercio.

E' titolo di ammissione per la laurea in scienze politiche il diploma di maturità classica o scientifica; per la laurea in economia e commercio oltre i titoli predetti il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 16.

Gl insegnamenti per il corso di laurea in scienze politiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Diritto pubblico romano.
5. Storia del giornalismo.
6. Storia delle dottrine economiche.
7. Economia coloniale.
8. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale e complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'Ateneo.

Art. 17.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 18.

L'esame di « istituzioni di diritto pubblico » deve precedere quelli di « diritto internazionale », di « diritto corporativo », di « diritto costituzionale italiano e comparato », o di « diritto amministrativo ».

L'esame di « economia politica corporativa », deve precedere quello di « politica economica e finanziaria ».

Art. 19.

I laureati in giurisprudenza o in economia e commercio possono essere iscritti al 3° anno; coloro che siano forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno.

Il Preside della Facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento d'altra laurea possano essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche.

Agli studenti di scienze politiche provenienti da altre Università sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari, anche se questi non siano compresi fra quelli previsti dal presente statuto.

Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti di altre Facoltà, che intendono iscriversi per conseguire la laurea in scienze politiche, decide caso per caso il Preside della Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 20.

E' annesso alla Facoltà di scienze politiche un istituto di esercitazioni giuridico-politiche, regolato come seminario, con lo scopo di addestrare i giovani nelle discipline che sono insegnante nella Facoltà stessa.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento generale universitario e dal regolamento interno dell'istituto.

Art. 21.

Gli insegnamenti per il corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.

3. Demografia generale e demografica comparata delle razze.
4. Legislazione bancaria.
5. Tecnica del commercio internazionale.
6. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 22.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una prova orale alla fine del triennio. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in questa, deve ripetere la prova scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 23.

Per la integrazione e lo sviluppo dei vari insegnamenti, al fine di promuovere gli studi, la ricerca scientifica e il progresso delle varie discipline e di completare la cultura specifica dei giovani sono costituiti i seguenti laboratori e seminari:

1. Laboratorio e museo di merceologia;
2. Seminario di matematica;
3. Seminario e laboratorio di statistica;
4. Seminario di ragioneria;
5. Seminario di tecnica;
6. Seminario di geografia;
7. Seminario di studi corporativi.

Art. 24.

A coloro che abbiano frequentato un laboratorio od un seminario con diligenza e profitto potrà essere rilasciato dal Direttore un attestato da valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 25.

Nel bilancio della R. Università potrà annualmente essere stanziata una somma per concorso alle spese di un viaggio di istruzione che gli studenti della Facoltà compiranno in Italia ed all'estero durante il corso degli studi.

Gli allievi che intendono partecipare al viaggio dovranno versare la quota che sarà volta per volta fissata dal Rettore.

CAPITOLO IV.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 26.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 27.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Tisiologia.
4. Malattie infettive.
5. Radiologia.
6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 29.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma di studi superiori il Preside della Facoltà decide caso per caso, sia relativamente agli anni di abbreviazione, sia agli esami da convalidare.

I laureati o diplomati di cui sopra non possono, peraltro, essere iscritti al 3° anno, qualora non abbiano durante il precedente corso di studi, seguito gli insegnamenti e superato gli esami prescritti per il primo biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Agli studenti di medicina e chirurgia provenienti da altre Università, sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari anche se questi non siano compresi tra quelli previsti dal presente statuto.

CAPITOLO V.

FACOLTÀ DI FARMACIA.

Art. 30.

La Facoltà di farmacia conferisce dopo un corso di studi di quattro anni la laurea in farmacia.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 31.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 32.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 33.

L'esame di « anatomia umana » dovrà essere sostenuto prima dell'esame di « fisiologia generale » e quelli di « chimica generale e inorganica » e di « chimica organica » prima degli esami di « chimica farmaceutica e tossicologica » di « chimica bromatologica », di « chimica biologica » e di « fisiologia generale ».

L'esame di « chimica farmaceutica e tossicologica » potrà essere sostenuto facoltativamente con una sola prova alla fine del biennio o con due prove alla fine di ciascun anno del rispettivo corso.

Art. 34.

L'esame di laurea in farmacia comprende:

a) discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema di natura preferibilmente sperimentale scelto liberamente dal candidato in una delle discipline insegnate nella Facoltà;

b) una prova pratica di analisi chimica qualitativa con relazione scritta;

c) una prova pratica di analisi chimica quantitativa con relazione scritta;

d) una preparazione farmaceutica ed un riconoscimento ed analisi di un medicamento iscritto nella F.U.I. con relazione scritta;

e) discussione orale sulle prove pratiche e sulle relazioni scritte;

f) una prova pratica sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e delle piante medicinali, sull'arte del ricettare e una discussione orale su questioni inerenti alla tecnica e legislazione farmaceutica.

Art. 35.

Per l'iscrizione di coloro che siano forniti di una laurea o di un diploma di studi superiori valgono le seguenti norme generali:

a) i laureati in chimica sono ammessi al 4° anno del corso di laurea in farmacia;

b) i diplomati in farmacia sono ammessi al terzo anno del corso di laurea in farmacia.

Il Preside della Facoltà decide caso per caso sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidate e sull'ammissione di studenti muniti di altre lauree o diplomi diversi da quelli sopra citati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

CAPITOLO VI.

FACOLTÀ DI AGRARIA.

Art. 36.

La Facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie.
La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art. 37.

Alla Facoltà sono annessi:
1. Il Regio osservatorio fitopatologico, regolato dalla legge 26 giugno 1913, n. 888 e dal regolamento 12 marzo 1916, n. 723, per l'esecuzione della legge stessa;
2. Il laboratorio di tecnologia chimico-agraria con funzione di stazione sperimentale, regolato dal Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580;
3. Il servizio della meteorologia agraria, istituito con legge 7 aprile 1921, n. 500;
4. L'osservatorio economico per l'Umbria, le Marche e gli Abruzzi.

Art. 38.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:
1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica — con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Fondamentali del 2° biennio:
1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie — enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:
1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Alpicoltura e selvicoltura.
4. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
5. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
6. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
7. Diritto agrario.
8. Agricoltura tropicale e subtropicale.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.
Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.
Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 39.

L'esame di zoologia generale deve precedere quello di entomologia agraria; l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica; l'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica.

Art. 40.

Gl'insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno; il voto è però unico e viene dato alla fine del biennio.

Art. 41.

I corsi cattedratici sono completati da dimostrazioni pratiche ed esercitazioni da tenersi nei laboratori della Facoltà, nei campi sperimentali a questi annessi e nelle aziende collegate.

Art. 42.

Per le materie di applicazione durante il quarto anno di corso, oltre alle esercitazioni di cui all'articolo precedente, sono obbligatori sopraluoghi nelle aziende agrarie collegate o annesse alla Facoltà ed eventualmente escursioni e viaggi d'istruzione.

Art. 43.

Al fine di avviare gli studenti alla pratica professionale, oltre ai sopraluoghi di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo, agli effetti dell'ammissione alla laurea, a coloro che abbiano compiuto il 3° anno, di risiedere in una delle principali aziende per il periodo compreso fra la fine della sessione estiva di esami di terzo corso e l'inizio del successivo anno accademico.
Ai giovani, in seguito alla proficua frequenza di detto corso, viene rilasciato uno speciale attestato.

Art. 44.

Durante il periodo di permanenza degli studenti nella azienda, di cui all'articolo precedente, soggiorna costantemente con essi uno degli assistenti di materie applicative della Facoltà designato dal consiglio di Facoltà ed, a turni di 3 - 6 giorni, soggiornano anche i professori delle discipline, che hanno maggiore attinenza alla pratica professionale.

Art. 45.

Il Preside della Facoltà, d'accordo con il Rettore, prende le opportune disposizioni affinchè i sopraluoghi e il soggiorno nelle sopraindicate tenute abbiano ad effettuarsi, compatibilmente coll'ordinamento delle aziende, nelle più favorevoli condizioni e col minor aggravio possibile per gli studenti. Qualora le condizioni del bilancio lo consentano, a carico dell'Università e dell'opera universitaria possono conferirsi per detto corso modeste borse di studio ai più bisognosi e meritevoli.

Art. 46.

Su l'iscrizione di studenti provenienti da altre Facoltà universitarie, o di laureati in altre discipline, delibera di volta in volta il Preside.

In ogni caso gli studenti o i laureati di cui al comma precedente non possono essere iscritti al terzo anno di corso qualora non abbiano durante il precedente corso di studi preso iscrizione e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti propri del 1° biennio della laurea in scienze agrarie.

I richiedenti devono essere sempre forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso per la laurea in scienze agrarie.

Art. 47.

Gli studenti debbono pagare contributi di laboratorio, il cui ammontare, per ciascun anno di corso, è fissato dal consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce altresì l'ammontare degli eventuali depositi che gli studenti debbono fare per garanzia di materiale ricevuto in consegna.

Art. 48.

L'esame di laurea consiste:

nella discussione orale di una dissertazione scritta originale su argomento scelto dal candidato fra gl'insegnamenti del corso per la laurea in scienze agrarie;

nella discussione orale sopra uno fra due quesiti scelti ugualmente dal candidato;

in una prova pratica di una materia indicata dal consiglio di Facoltà.

Art. 49.

La dissertazione scritta deve essere presentata, contemporaneamente ai titoli dei quesiti scelti da ciascun candidato, un mese avanti la data dell'esame di laurea; il consiglio di Facoltà, 15 giorni avanti, delibera sull'accettazione e indica la materia in cui si deve svolgere la prova pratica.

CAPITOLO VII.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA.

Art. 50.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria. La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 51.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Podologia.
6. Medicina veterinaria legale.
7. Patologia tropicale veterinaria.
8. Radiologia (semestrale).
9. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
10. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
11. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocultura (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 52.

Gli esami di zoologia generale, botanica, fisica, chimica devono precedere quelli di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia e di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.

Art. 53.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma di studi superiori e che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica il Preside decide caso per caso sia relativamente agli anni di abbreviazione sia agli esami da convalidare.

In ogni caso i laureati o diplomati di cui al comma precedente non possono essere iscritti al 3° anno di corso, qualora non abbiano durante il precedente corso di studi preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti propri del 1° biennio della laurea in medicina veterinaria.

Corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie annesso alla Facoltà di agraria.

Art. 54.

Presso la Facoltà di agraria è istituito un corso di perfezionamento per la conduzione delle aziende agrarie della durata di un anno.

Art. 55.

Al corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie possono essere inscritti i laureati in scienze agrarie Per il funzionamento del corso è necessario un numero di sei iscritti.

Qualora il numero degli iscritti ecceda quello massimo compatibile col proficuo svolgimento del programma, si procede dal Consiglio direttivo, di cui all'articolo seguente, ad una graduatoria eliminativa basata sui titoli didattici e scientifici degli aspiranti.

Art. 56.

Al corso di perfezionamento sovraintende il Preside della Facoltà con la qualifica di Direttore del corso coadiuvato da un Consiglio direttivo, del quale fanno parte i docenti che a qualsiasi titolo professano nel corso un insegnamento di applicazione fondamentale

Il Consiglio direttivo propone al Consiglio di amministrazione la nomina eventuale del personale cui deve essere, in modo particolare, deferito il compito di svolgere le applicazioni pratiche.

L'insegnamento, con larghissima parte applicativa, viene raggruppato nelle seguenti sezioni correlate alle svariate attività di una grande azienda agraria.

Sezione coltivazioni.
Sezione zootecnica.
Sezione ingegneria rurale.
Sezione industrie agrarie.
Sezione amministrazione.
Sezione direzione.

Art. 57.

Gli esami in base ai quali viene rilasciato il certificato di frequenza e di profitto vertono sui rendiconti che ciascun candidato compila in base all'attività concreta svolta presso ciascuna sezione del corso e sulle rispettive materie di applicazione.

Art. 58.

La Commissione d'esame è nominata dal Direttore del corso e dovrà constare di non meno di cinque componenti.

Art. 59.

Gli iscritti al corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie potranno, nelle forme rituali, essere ammessi a godere dei benefici della Cassa scolastica e dell'Opera universitaria.

Art. 60.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni di campagna e ove occorra, di laboratorio, da gite di istruzione, da conferenze, ecc., secondo criteri stabiliti volta per volta dal Consiglio direttivo.

Art. 61.

I proventi del corso sono rappresentati dalle tasse, sopratasse e contributi e da quegli stanziamenti che il Consiglio di amministrazione crederà concedere anno per anno.

Le tasse sono fissate, nella seguente misura: tassa annua d'iscrizione L. 500, sopratassa annua per esami L. 100; oltre quel contributo per spese di esercitazioni, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della Regia Università, su parere del Consiglio direttivo del corso.

Art. 62.

Dall'importo delle tasse di inscrizione e del contributo viene detratto un decimo a favore della Cassa scolastica dell'Università ed il rimanente erogato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 63.

L'assiduità e diligenza alle lezioni ed alle esercitazioni è controllata nel modo più insindacabile dai singoli docenti del corso nel modo che crederanno più opportuno.

Art. 64.

Al corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore in materia di istruzione superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1108.

Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e l'approvazione del relativo statuto;

Riconosciuta la necessità di apportare alcuni ritocchi allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, composto di 5 capi e 37 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. Esso sostituisce ed abroga lo statuto organico approvato con il R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1040.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 21. — MANCINI

Statuto del Circolo delle Forze armate d'Italia

CAPO I.

SCOPO E COSTITUZIONE DEL CIRCOLO

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto sotto l'alto patronato di S. M. il Re Imperatore.

E' presidente onorario del Circolo il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che vi esercita l'alta sorveglianza.

Dato il suo particolare carattere nazionale, il Circolo ha funzione di rappresentanza per tutte le Forze armate.

Art. 2.

Il Circolo ha il compito di cementare l'affratellamento ed il cameratismo fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi.

Art. 3.

Il Circolo ha la propria sede in Roma, nel palazzo Barberini, dove sono concentrati i servizi di rappresentanza e dove funzionano la mensa e le sale di riunione per conferenze, trattenimenti e ricevimenti.

Le spese di esercizio sono coperte dalle quote dei soci.

Art. 4.

La presidenza del Circolo è affidata a un generale di corpo d'armata del Regio esercito o ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze armate.

La direzione del Circolo è affidata a un ufficiale generale o a un colonnello del Regio esercito, o ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze armate.

Il presidente e il direttore del Circolo sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Art. 5.

Il Circolo è retto da un direttorio composto:

a) dal presidente del Circolo, presidente;

b) dal comandante del presidio militare di Roma, membro;

c) da un ammiraglio di divisione in s.p.e., membro;

d) da un generale di divisione aerea in s.p.e., membro;

e) dal comandante in 2ª della Regia guardia di finanza, membro;

f) dal comandante della zona camicie nere di Roma, membro;

g) dal direttore del Circolo, membro.

Per ciascuno dei componenti il direttorio, escluso il presidente e il membro direttore del Circolo, può essere designato un membro supplente.

Alla nomina dei membri effettivi, che non fanno parte del direttorio per ragioni della carica, e di tutti i membri supplenti, provvede il presidente del Circolo, su designazione dei Ministeri o comandi generali interessati.

Art. 6.

Il presidente del Circolo, l'ammiraglio di divisione e il generale di divisione aerea, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 5, il direttore del Circolo e i membri supplenti di cui al secondo comma dell'articolo stesso, durano in carica due anni e possono essere confermati di biennio in biennio. Qualora durante il biennio si renda necessario far luogo alla sostituzione di uno o più dei membri predetti, la nomina ha effetto fino allo scadere del biennio in corso.

CAPO II.

DEI SOCI.

Art. 7.

I soci sono onorari ed effettivi.

Art. 8.

Sono soci onorari:

a) i Reali Principi;

b) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato in carica;

c) i generali che furono presidenti del Circolo;

d) le altre personalità che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenza.

Possono essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi Ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.

Art. 9.

Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in s.p.e. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nonchè gli ufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Possono anche essere soci effettivi:

a) gli ufficiali inscritti all'U.N.U.C.I.;

b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;

c) gli ufficiali del Sovrano Militare Ordine di Malta,

Art. 11.

I soci di cui all'art. 9 sono inscritti di ufficio in seguito alle comunicazioni periodiche fatte dai Ministeri, dai Corpi, Reparti, Comandi ed Uffici.

Per i soci di cui all'art. 10, l'iscrizione è fatta dopo che la domanda inoltrata alla Presidenza del circolo è stata accettata.

Art. 12.

Sono radiati da soci gli ufficiali persistentemente morosi, quelli incorsi nella perdita del grado in forza della legge sullo stato degli ufficiali e quelli che il presidente del Circolo, con giudizio insindacabile, ritiene conveniente radiare.

Art. 13.

La tassa di ammissione è di L. 100 pagabile in venti rate mensili da L. 5.

Per i soci di cui all'art. 10 la tassa di ammissione è ridotta a L. 50 da versare in dieci rate mensili da L. 5.

Sono esenti da detta tassa i soci onorari.

Art. 14.

a) Tutti i soci effettivi, di cui all'art. 9, versano la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori L. 1;
ufficiali superiori L. 2;
ufficiali generali L. 3.

Se residenti in Roma, versano in aggiunta alla quota predetta, la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori L. 4;
ufficiali superiori L. 5;
ufficiali generali L. 6.

b) I soci effettivi di cui all'art. 10 versano una quota mensile di L. 5, qualunque sia il loro grado.

Art. 15.

La tassa e le quote per i soci di cui all'art. 9 sono versate al Circolo alla fine di ogni mese, direttamente dagli enti che li amministrano, oppure eventualmente da un unico ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.

Art. 16.

I soci di cui all'art. 10 (ufficiali in congedo) versano le quote mensili, alla tesoreria del Circolo, anticipatamente, non oltre il giorno 5 di ogni mese.

Art. 17.

Tutti gli ufficiali non in s.p.e., residenti fuori Roma, di passaggio per la capitale, con sosta non superiore a quindici giorni, avranno il diritto di frequentare il Circolo.

Però, se la loro permanenza nella Capitale oltrepasserà i quindici giorni e non supererà i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensili senza pagare la tassa di ammissione; superando i tre mesi dovranno farsi soci.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100 mentre pagheranno la quota mensile secondo il disposto dell'art. 14, lettera *a*), siano o no residenti in Roma.

Art. 19.

L'obbligo dell'associazione per i soci di cui all'art. 10 dura un anno dalla data di iscrizione a socio.

L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno se non è comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza.

E' in facoltà del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.

Art. 20.

Il presidente del Circolo ha facoltà di invitare ufficiali esteri a frequentare le sale del Circolo, come pure potrà autorizzare la frequenza alla mensa del Circolo a persone di famiglia dei soci, con le norme che saranno fissate dal regolamento interno.

Art. 21.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere l'uso riservato di una o più sale ai soci che ne facciano domanda per pranzi di corpo o per altre riunioni del genere, purchè ciò sia compatibile con l'andamento ordinario del servizio.

Il presidente del Circolo ha facoltà di riservare temporaneamente alcune sale del Circolo per inviti di carattere ufficiale.

Art. 22.

Il presidente del circolo ha facoltà di concedere, di propria iniziativa o a richiesta di un socio, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite, biglietti d'invito per riunioni, feste e trattenimenti che abbiano luogo al Circolo.

Tali biglietti dovranno contenere le generalità e la eventuale professione della persona invitata, tenuto presente che, di massima, non saranno fatti inviti a chi non sia socio, pure avendo i requisiti per poterlo essere, nè alle persone della sua famiglia.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL DIRETTORIO

Art. 23.

Il direttorio ha la sorveglianza su tutto l'andamento del Circolo ed ha inoltre le seguenti mansioni:

a) esame del regolamento interno;

b) esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

c) nomina di commissioni per lo studio di speciali questioni e per svolgere inchieste su eventuali incidenti verificatisi nel Circolo. Dette commissioni saranno presiedute da un membro del direttorio e le loro deliberazioni verranno sottoposte all'approvazione del presidente.

Art. 24.

Il direttorio si riunisce almeno una volta al mese e le sue deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno tre membri, oltre il presidente e il direttore.

In assenza del presidente, il direttorio è presieduto dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

Partecipano alle riunioni del direttorio, senza diritto a voto, il segretario economo e il tesoriere contabile.

Art. 25.

I conti consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sono esaminati da una commissione di controllo finanziario composta da:

un delegato del Ministero della guerra;
un delegato del Ministero della marina;
un delegato del Ministero dell'aeronautica;
un delegato del Ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza);
un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comando generale della M.V.S.N.);
un ragioniere capo da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 26.

Eventuali proposte e reclami saranno esaminati e risoluti dal direttorio.

CAPO IV.

ORGANI DEL CIRCOLO

Art. 27.

Il presidente.

Il presidente ha l'alta sorveglianza sulla gestione amministrativa del Circolo e divide col direttore la responsabilità dell'amministrazione per quanto riguarda i criteri da seguire nelle spese.

Convoca e presiede il direttorio e dà le norme al direttore e agli ufficiali della direzione per lo svolgimento di ogni attività del Circolo, come centro di vita sociale e culturale.

Art. 28.

Il direttore invigila su tutti i servizi del Circolo del cui funzionamento risponde al presidente. Cura l'amministrazione seguendo le istruzioni del presidente con il quale divide la responsabilità per quanto riguarda i criteri da seguire nelle spese.

Dirige il servizio della cassa e ne autorizza le operazioni firmando gli ordini di riscossione e di pagamento.

Almeno una volta al mese esegue il riscontro dei fondi riferendo al presidente il risultato di esso.

Dipende dal presidente e lo sostituisce nel funzionamento del Circolo durante le eventuali assenze.

Art. 29.

Il Segretario economo.

Il segretario-economo è alla dipendenza del direttore ed ha i seguenti incarichi:

a) dirige l'ufficio di segreteria del Circolo, redige i verbali di seduta del direttorio, fa le comunicazioni relative alle deliberazioni della presidenza e del direttorio, redige tutti gli atti da sottoporsi alla firma del presidente o del direttore, provvede ad ordinare e conservare il carteggio del Circolo in apposito archivio;

b) ha in consegna tutti i locali del Circolo, ne cura il perfetto stato di conservazione ed il regolare impiego. Inventaria e tiene in consegna tutto il mobilio e tutti i materiali appartenenti al Circolo e ne sorveglia la manutenzione.

Ha alla sua diretta dipendenza un ufficiale in s.p.e. addetto alla segreteria che lo aiuta nel disbrigo dei suoi incarichi, sia per la segreteria come per l'economato.

Coadiuva il direttore in casi di ricevimenti, inviti, festeggiamenti, conferenze, ecc.

Sostituisce il direttore nelle eventuali assenze.

Art. 30.

Ufficiale addetto alle sale di riunione e di rappresentanza.

Governa il personale di servizio, sovraintende alla biblioteca, alla sala di gioco, alla sala di lettura, alle sale degli sports e locali annessi. Si adopera per il buon andamento sia della vita normale, sia delle manifestazioni eccezionali che in dette sale si svolgono.

Prende ordini dal direttore.

Art. 31.

Ufficiale addetto alle sale della mensa.

Sovraintende ai servizi della mensa e del bar. E' responsabile della buona tenuta delle sale della mensa e dei locali annessi; si occupa degli eventuali reclami dei commensali, si adopera per eliminare gli inconvenienti segnalatigli e ne riferisce alla direzione.

Prende gli ordini dal direttore.

Art. 32.

Il tesoriere-contabile.

Il tesoriere contabile esegue le operazioni di cassa disposte dal direttore ed è responsabile dei fondi che ha in consegna nonchè della regolarità e tempestività della resa dei conti.

Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e predispone le variazioni di bilancio coadiuvato dal ragioniere.

Dipende direttamente dal direttore.

Tutte le volte che non sia ufficiale in s. p. o in congedo fornito di assegni o di trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dovrà, a giudizio insindacabile del presidente, prestare cauzione non inferiore a L. 5000 (cinquemila).

Art. 33.

Il ragioniere.

Il ragioniere, alla dipendenza del direttore, predispone i bilanci e rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici.

Art. 34.

Ufficiale addetto alla segreteria.

L'ufficiale addetto alla segreteria previsto dall'art. 30, coadiuva il segretario-economo in tutte le sue mansioni e cura personalmente l'esecuzione di tutte le pratiche relative alla conservazione e manutenzione del materiale. Dirige il personale militare addetto alla segreteria. Dipende dal segretario-economo e lo sostituisce nelle eventuali assenze.

CAPO V.

GRATIFICAZIONI.

Art. 35.

Sul fondo a sua disposizione il presidente può concedere speciali gratificazioni al personale dipendente per i servizi resi in favore del Circolo.

Art. 36.

Attribuzioni delle cariche.

Le cariche di segretario-economo, ufficiale addetto alle sale di riunione e di rappresentanza, ufficiale addetto alle sale della mensa, tesoriere-contabile, ufficiale addetto alla segreteria, sono coperte da ufficiali nominati dal presidente del Circolo, previ accordi con i Ministeri o comandi generali interessati.

La carica di ragioniere è coperta da un impiegato civile.

Art. 37.

Regolamento interno.

Sulla base del presente statuto, il direttorio compilerà il regolamento interno che conterrà le norme per il funzionamento del Circolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII, n. 1109.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola.

N. 1109. R. decreto 29 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° agosto 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.
Nomina del Cons. naz. prof. Riccardo Del Giudice a liquidatore dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 9 maggio 1939, n. 946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio c. a., con cui si revoca il riconoscimento giuridico all'Ente Nazionale Fascista di Addestramento per i Lavoratori d'Albergo (E.N.F.A.L.A.);

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, concernente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Decreta:

Il Consigliere nazionale prof. Riccardo Del Giudice, già presidente dell'Ente Nazionale Fascista di Addestramento per i Lavoratori d'Albergo (E.N.F.A.L.A.), è nominato liquidatore dell'Ente stesso.

Il predetto liquidatore procederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo, riferendo poi, al termine dell'incarico, sui risultati della liquidazione, perchè si possano promuovere gli ulteriori provvedimenti relativi alla devoluzione del patrimonio netto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3457)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.
Sostituzione di membri della Commissione centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il proprio decreto 12 marzo 1936-XIV e successive modificazioni, concernente la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Ritenuta la opportunità di sostituire i sigg. prof. Guido Mendes e prof. Angelo di Nola membri sanitari della predetta Commissione di razza ebraica;

Veduti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, numeri 3184, 104 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e 32 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1943/1776, mantenuto in vigore dall'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, numero 1155;

Decreta:

1. - Il dott. Alberto Marulli attuale membro sanitario supplente abilitato alla cura della tubercolosi è nominato membro sanitario effettivo abilitato alla cura della tubercolosi in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in sostituzione del prof. Guido Mendes.

2. - Il prof. Carlo Benedetti è chiamato a far parte della stessa Commissione in qualità di membro sanitario supplente in sostituzione del prof. Angelo Di Nola e in qualità di membro sanitario supplente abilitato alla cura della tubercolosi in sostituzione del predetto dott. Marulli.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3458)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1939-XVII.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 101, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A;*

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 4 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,05 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 237 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3469)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Colorante per gli oli da gas destinati alla motoaratura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, col quale venne concessa l'esenzione dal dazio e dalla tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche, destinati ad essere impiegati nell'azionamento dei motori agricoli;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1937, col quale vennero dettate le norme per il prelevamento e l'uso degli anzidetti prodotti;

Visto il decreto del Capo del Governo 8 febbraio 1938-XVI che ha confermato la esenzione dalla tassa di vendita per alcuni residui della distillazione di oli minerali destinati ai motori agricoli;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1938 che ha, fra l'altro, autorizzato l'impiego dei prodotti denominati « Base di verde alizarina *G* » e « bleu per oli minerali *M* » per la colorazione dei residui di cui si tratta;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 147, che ha modificato le disposizioni di tariffa e di repertorio, relative agli oli minerali;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che ha istituita l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, in sostituzione della preesistente tassa di vendita;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1939-XVII;

Determina:

Articolo unico.

Il colorante « Base di verde alizarina » prescritto per la colorazione degli oli da gas, aventi le caratteristiche prescritte per essere ammessi, in quanto destinati alla motoaratura, alla esenzione dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovra imposta di confine, è sostituito col colorante denominato « bleu Somalia *G* ».

Rimane ferma la facoltà data alle ditte interessate di adoperare per la colorazione dei detti prodotti anche il colorante denominato « bleu per oli minerali *M* », come pure rimane invariata la quantità di materia colorante da aggiungere ad ogni quintale di prodotto e cioè gr. 5 rispettivamente di « bleu Somalia *G* » e di « bleu per oli minerali *M* ».

Il presente decreto avrà efficacia dal 1° settembre 1939 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria, liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di luglio 1939 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria, denaturato, non superiore a 10.000 ettanidri.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione le necessarie istruzioni per fissare la quota di contingente da assegnare a ciascuna

fabbrica e potrà permettere che i quantitativi di alcole, non potuti estrarre alla fine di luglio, siano estratti nel successivo mese di agosto.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(3505)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1939-XVII.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni, riguardanti il regime fiscale del marsala, vermut ed altre bevande alcoliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive disposizioni modificatrici e complementari;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti destinati, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, alla conservazione dei liquori, del vermut e del marsala preparati con alcole e con zucchero gravati d'imposta, possono essere di qualsiasi capacità e devono essere identicati a cura e a spese dei fabbricanti, in modo visibile e duraturo mediante impressione di un numero e di una marca o sigla sulle pareti. Per ognuno dei recipienti sarà determinata la capacità in ettolitri e litri.

Per ciascun magazzino d'invecchiamento sarà compilata una tabella riportante, per ogni recipiente, il numero, la marca o sigla e la relativa capacità.

Art. 2.

Le operazioni di introduzione e di estrazione dei prodotti nei magazzini fiduciari d'invecchiamento saranno fatte risultare da apposito verbale, redatto in doppio esemplare dal funzionario dell'Amministrazione finanziaria in contraddittorio col fabbricante.

Nel verbale di introduzione saranno indicati:

a) la data dell'ultima operazione di preparazione del prodotto o dell'ultima pratica enologica di stabilizzazione a seconda che trattasi di marsala e di liquori ovvero di vermut;

b) la quantità e la specie del prodotto con indicazione della ricchezza alcolica e zuccherina;

c) la quantità di alcole anidro in litri e quella di zucchero in chilogrammi aggiunti od impiegati nella preparazione del prodotto;

d) l'ammontare della imposta di fabbricazione gravante sulle stesse quantità di alcole e di zucchero;

e) i recipienti nei quali si è riposto il prodotto con gli estremi della loro identificazione.

Nel verbale di estrazione oltre ad essere richiamati gli estremi del verbale di introduzione, di cui al precedente comma, saranno indicati:

a) la data di estrazione del prodotto ed il periodo d'invecchiamento trascorso (in anni e mesi compiuti);

b) la destinazione del prodotto estratto e cioè al consumo interno o alla esportazione;

c) la quantità e la specie del prodotto con indicazione della ricchezza alcolica e zuccherina, nonchè delle quantità di alcole e di zucchero che risultano essere state aggiunte od impiegate nella sua preparazione;

d) l'ammontare della imposta eventualmente dovuta sui prodotti estratti; gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta stessa.

I fabbricanti sono tenuti a dichiarare la ricchezza alcolica e zuccherina, dei loro prodotti, salvo il riscontro da parte degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

In caso di contestazione i fabbricanti possono seguire la procedura per la risoluzione delle controversie in materia doganale.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'inizio del periodo d'invecchiamento saranno osservate le norme seguenti:

1° per il vino marsala il periodo d'invecchiamento decorre dalla data in cui il vino base ottenuto col taglio abbia subìto le operazioni di concia con aggiunta di alcole, di mosto e di sifone.

Su richiesta dei fabbricanti potrà consentirsi una ulteriore aggiunta di alcole dopo le operazioni su indicate, allo scopo di elevare fino a 22° la gradazione alcolica del vino marsala di gradazione non inferiore a 18° e destinato esclusivamente all'esportazione, restando fermo l'inizio dell'invecchiamento alla data come innanzi determinata;

2° per i liquori il periodo d'invecchiamento decorre dal giorno in cui abbiano subìto le principali operazioni di preparazione (aggiunta di alcole, di zucchero, di estratti od essenze, ed ingredienti aromatici e simili);

3° per il vino vermut, ottenuto sia con trattamento di stabilizzazione rapida, sia con mezzi di ordinaria pratica enologica, il periodo d'invecchiamento decorre dall'ultima operazione di chiarificazione o di filtrazione, dopo l'aggiunta dell'alcole, dello zucchero e delle droghe.

Art. 4.

Il prodotto, che abbia iniziato il periodo d'invecchiamento nei modi sopra indicati, può essere travasato da un recipiente ad un altro; può essere raccolto in unico recipiente con travaso in questo del contenuto di più recipienti; può infine far passaggio da un unico recipiente a più recipienti di minore capacità.

Di tali movimenti interni di magazzino verrà redatto verbale, nel quale sarà fatto riferimento al verbale di introduzione del prodotto e saranno indicate le quantità di prodotto poste in movimento e quelle che, in definitiva, risulteranno contenute in ciascuno dei recipienti prescelti per assoggettare il prodotto al suo ulteriore periodo d'invecchiamento.

Art. 5.

Il prodotto contenuto in ciascun recipiente di conservazione può essere destinato sia al consumo interno sia alla esportazione. Il prodotto stesso può essere estratto dal magazzino anche per quantitativi inferiori all'intero contenuto del relativo recipiente.

Nel caso che trattisi di estrazione di liquori per il consumo interno, con diritto all'abbuono dell'imposta per cali variabili a seconda della durata dell'invecchiamento, a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, il quantitativo da estrarre dovrà essere non inferiore al totale contenuto nel recipiente di conservazione, a meno che il fabbricante non preferisca, per ogni estrazione parziale, di far eseguire l'inventario del prodotto rimasto nel recipiente stesso. Questa disposizione si applica anche se il liquore sia estratto prima della scadenza del secondo anno d'invecchiamento.

Art. 6.

Il movimento di introduzione e di estrazione dei prodotti nel magazzino d'invecchiamento sarà, man mano che si verifica, riportato su di un registro di carico e scarico, tenuto dal funzionario preposto alla vigilanza finanziaria dello stabilimento.

In detto registro dovranno annotarsi:

a) dalla parte del carico: gli elementi e i dati risultanti dal verbale d'introduzione del prodotto in magazzino e cioè: la data dell'introduzione delle singole partite di prodotto, la qualità e quantità di esso, la quantità di alcole e di zucchero impiegata nella sua preparazione, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione gravante distintamente sui detti quantitativi di alcole e di zucchero, la data dell'ultima operazione di preparazione, i recipienti di conservazione;

b) dalla parte dello scarico: gli elementi e i dati risultanti dal verbale di estrazione dal magazzino.

Lo scarico sarà riportato in distinte colonne del registro a seconda che il prodotto estratto sia stato destinato al consumo interno o all'esportazione.

Art. 7.

I magazzini d'invecchiamento, al pari di ogni altro magazzino assimilato ai doganali, debbono essere verificati, in via ordinaria, ogni semestre, ed in via straordinaria, oltre al caso previsto dal 2° comma del precedente art. 5, ogni volta sia ritenuto opportuno dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il regime fiscale dei cali accertati nelle verificazioni, di cui al precedente comma, sarà regolato nel modo seguente:

1° per i magazzini d'invecchiamento dei liquori e del cognac saranno applicate le disposizioni sancite rispettivamente dagli articoli 10 e 14 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, modificato;

2° per i magazzini d'invecchiamento del vermut e del marsala, da esportare all'estero, saranno abbuonati i cali accertati, che si riferiscono alle partite, di cui si effettua l'esportazione;

3° per i magazzini d'invecchiamento del marsala e del vermut, destinati al consumo interno, per l'accertamento dei cali sarà tenuto in evidenza nei registri contabili e la liquidazione dell'imposta su di essi sarà effettuata a mano a mano che si verificano estrazioni, applicando la stessa aliquota ridotta vigente per i prodotti estratti e limitando la tassazione alla quota parte dei cali, che si riferisce a ciascuna partita estratta.

Art. 8.

Il contrassegno di Stato che, a richiesta delle ditte interessate, può applicarsi ai recipienti di capacità non superiore a 5 litri per il *marsala* ed il *vermut*, e a 2 litri per i liquori preparati con il sistema dell'invecchiamento, è costituito da una impressione, praticata mediante timbro fornito dallo Stato, sulla strato di ceralacca apposta sul tappo o turacciolo di chiusura del recipiente. Detto tappo o turacciolo deve essere reso inamovibile mediante filo metallico o altro materiale idoneo, che lo colleghi al collo del recipiente. Le estremità libere del filo dovranno essere riunite sotto lo strato di ceralacca, il quale dovrà ricoprire la parte visibile del turacciolo nonchè gli orli del foro del recipiente, in guisa da non consentire la estrazione o manomissione del turacciolo senza la rottura dello strato di ceralacca e dell'impressa timbratura.

Art. 9.

Per i liquori destinati al consumo interno del Regno contenuti in recipienti muniti del contrassegno di Stato, prescritto col R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può farsi a meno della legatura del turacciolo al recipiente, in quanto la manomissione o estrazione del turacciolo rimane impedita dall'applicazione del detto contrassegno.

Art. 10.

Il timbro di Stato, come al fac-simile riportato nell'allegato *A*) al presente decreto, sarà di forma circolare e porterà in giro la dicitura « Regno d'Italia - Ministero delle finanze » ed al centro lo stemma Reale con dicitura all'intorno:

Invecchiamento di 1 anno, ovvero
» » 2 anni »
» » 3 anni.

Detti timbri, di diametro variabile dai mm. 15 ai mm. 30 con scarto di cinque millimetri fra due diametri consecutivi, saranno forniti dall'Amministrazione finanziaria su richiesta delle parti interessate, che ne pagheranno il prezzo, fissato dall'Amministrazione stessa.

Art. 11.

I timbri dovranno essere custoditi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale li consegnerà ai fabbricanti per l'operazione di confezionamento. Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta al detto Ufficio, in doppio esemplare, indicando: la qualità, la quantità e la durata d'invecchiamento del prodotto da estrarre e che s'intende munire del contrassegno; il numero e la qualità dei recipienti nei quali il prodotto stesso dovrà essere riposto; la data e l'orario della operazione di confezionamento.

La timbratura sarà praticata a cura e spese del fabbricante alla presenza di un funzionario della Amministrazione, il quale, a lavorazione ultimata, ritirerà i timbri ed apporrà in calce ai due esemplari della domanda l'attestazione dell'operazione eseguita e dei risultati ottenuti, attestazione che sarà controfirmata dal fabbricante.

Art. 12.

Il certificato, attestante la durata d'invecchiamento dei prodotti esportati in fusti, potrà essere rilasciato dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione a condizione che i fusti stessi siano identificati in modo indelebile con numero, marca o sigla, e si prestino per l'applicazione da parte della Finanza di un suggello a piombo che assicuri l'inamovibilità ed integrità del tappo, posto a chiusura dell'unico foro praticato sulle pareti del fusto.

Detto certificato sarà rilasciato da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, su richiesta scritta dell'interessato, all'atto della estrazione dei prodotti dallo stabilimento per unirlo agli altri documenti doganali prescritti per l'esportazione delle merci ammesse allo abbuono d'imposta.

Sul certificato saranno indicati: la data di estrazione del prodotto dallo stabilimento; la qualità e quantità del prodotto; la durata del suo invecchiamento nei magazzini assoggettati alla vigilanza finanziaria in anni e mesi compiuti; il numero e le marche dei fusti contenenti il prodotto; il sigillo applicato alla bocca da carico dei fusti stessi; la destinazione del prodotto gli estremi dei documenti doganali, che accompagnano la merce alla dogana di uscita. (All. *B* al presente decreto).

Art. 13.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli agenti dell'Amministrazione preposti alla vigilanza ed al riscontro delle operazioni compiute negli stabilimenti in applicazione del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, successivamente modificato.

Roma, addì 23 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

Allegato *A*.

Riproduzione del fac-simile del timbro su cui sarà riportato il periodo d'invecchiamento

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Allegato *B*.

Certificato attestante l'invecchiamento dei prodotti esportati all'estero in fusti.

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . .

Ufficio finanziario presso lo stabilimento in . . . . Via . . . . della Ditta . . . . fabbricante di . . . .

A richiesta della Ditta . . . . si attesta che la partita di (1) . . . . nel quantitativo accertato di ettolitri . . . . litri . . . . conenuta in N. . . . fusti di legno dal N. . . . al N. . . . marcati con la sigla . . . . . e sigillati alla bocca di carico con piombo punzonato . . . . viene estratta oggi dai magazzini assoggettati a vigilanza finanziaria, dopo una giacenza nei medesimi per invecchiamento, di . . . . . anni e . . . . . mesi compiuti.

La partita di (1) . . . . sopradescritta è destinata per l'esportazione in . . . . come da dichiarazione di esportazione modello A/55 in data . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

timbro d'ufficio
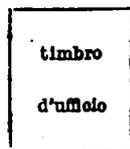
(1) Indicare la specie del prodotto.

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(3440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Divisione Assicurazioni

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della Compagnia prussiana di assicurazione « Düsseldorf »

La Compagnia prussiana di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri « Düsseldorf » ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essere estinto ogni rischio e liquidato ogni impegno assunto in dipendenza dei contratti di assicurazione dalla propria rappresentanza in Italia.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Compagnia predetta presso la Banca commerciale italiana, Servizio titoli borsa, Roma.

(3459)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305 si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Braun e Gross di Milano contrassegnati col n. 11, sono stati deformati.

(3447)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305 si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta De Rosa Giuseppe di Napoli contrassegnati col n. 17, sono stati deformati.

(3448)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Soc. an. Colombo Abramo di Milano contrassegnati col n. 142, sono stati deformati.

(3449)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

72ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che nel giorno di giovedì 31 agosto 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 72ª estrazione delle obbligazioni, emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587

Le obbligazioni da estrarre, giusta la tabella di ammortamento, sono 7845

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili a partire dal 1° ottobre 1939, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(3482)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite** Elenco N. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	510789	2100 —	Trotti Eugenia di Luigi *moglie di Trotti Luigi*, dom. a Voghera (Pavia).	Trotti Eugenia di Luigi *minore sotto la patria potestà* del padre, dom. a Voghera (Pavia).
Id.	85305	175 —	*Petruccelli* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cassino Elena fu Francesco ved. *Petrucelli*, dom. a Moliterno (Potenza).	*Petrocelli* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cassino Elena fu Francesco ved. *Petrocelli*, dom. a Moliterno (Potenza).
Id.	305866	178,50	Romeo *Lina* fu Aurelio minore sotto la patria potestà della madre Caracciolo *Vicenza* fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a Caracciolo *Vincenza* fu Giuseppe.	Romeo *Erminia-Lina* fu Aurelio, minore sotto la patria potestà della madre Caracciolo *Maria-Vincenza* fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a Caracciolo *Maria-Vincenza* fu Giuseppe.
Cons. 3,50 %	360991	28 —	Tallone Bartolomeo fu Giov.-Battista, dom. a Dronero (Cuneo); ipotecato a garanzia della dote di Musso *Luigia* fu Lorenzo moglie del titolare.	Tallone Bartolomeo fu Giov.-Battista, dom. a Dronero (Cuneo); ipotecato a garanzia della dote di Musso *Maria-Luigia*, come contro.
Red. 3,50 %	46326	388,50	Bonadonna *Maria-Angela* fu Domenico, moglie di Bandi Lucio fu Vincenzo, dom. in Ciminna (Palermo); vincolato per dote.	Bonadonna *Angela* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	136307	35 —	Iosti *Giovanni* di Pietro, dom. a Mortara (Pavia); con ipoteca a favore dell'Amministrazione delle Poste per cauzione dovuta dal titolare.	Iosti *Pietro* di Pietro, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	284226 434661	308 — 182 —	De Pertis Anna-Rosa-Mina fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist *Teresa* ved. De Pertis, dom. in Asmara; con usufrutto a favore di Palmquist *Teresa* fu *Giovanni* ved. De Pertis.	De Pertis Anna-Rosa-Mina fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist *Anna-Susanna-Teresa* ved. De Pertis, dom. in Asmara; con usufrutto a favore di Palmquist *Anna-Susanna-Teresa* fu *Carlo-Giovanni* ved. De Pertis.
Id.	39844	700 —	Marzagalia Vincenzo fu Federico, dom. a Casalpusterlengo (Milano).	Marzagalia Vincenzo fu Federico, *minore sotto la patria potestà della madre Gamba Ginevra fu Bassano ved. Marzagalia*, dom. a Casalpusterlengo (Milano).
Id.	25287	147 —	*Maldarella* Maria fu Donato moglie di De Gaetano Filomeno di Giuseppe, dom. a Bari.	*Maldarelli* Maria fu Donato, ecc., come contro.
Id.	114323	112 —	Olivares *Annetta* fu Alberto interdetta sotto la curatela provvisoria del marito Oldani *Mario* di Carlo, dom. a Vighizzolo, frazione del comune di Settimo Milanese.	Olivares *Maria-Anna* fu Alberto interdetta sotto la curatela provvisoria del marito Oldani *Vincenzo-Mario*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	601587	140 —	Olivares *Annetta* fu Alberto moglie di Oldani *Mario* di Carlo, dom. a Vighizzolo, frazione di Settimo Milanese (Milano).	Olivares *Maria-Anna* fu Alberto moglie di Oldani *Vincenzo-Mario*, ecc., come contro.
Id.	241278 241555	35 — 35 —	Coscia Francesca fu Carlo moglie di Vescovi *Giovanni*, dom. in Alessandria; vincolato per dote.	Coscia Francesca fu Carlo moglie di Vescovi *Pietro-Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	227912	119 —	Murtas Sebastiano di *Salv.-Francesco*, dom. a Cagliari; vincolato di usufrutto a favore dell'Amministrazione Carceraria.	Murtas Sebastiano di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	84980	17,50	Lorenzo *Antonino* e *Catena* fu Santi, minori sotto la tutela dell'avo *Lorenzo* Antonino fu Antonio, dom. a Mandanici (Messina).	De Lorenzo *Agatino-Antonino* e *Agatina* fu Santi, minori sotto la tutela dell'avo *De Lorenzo Antonino*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov (1944) Serie Spec.	612	2580 —	Conti Alberto-Luigi fu *Alberto*, minore sotto la patria potestà della madre Rossetto Mary ved Conti, dom a Padova.	Conti Alberto-Luigi fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	620	2580 —	Conti Mirella fu *Alberto*, minore, ecc., come sopra	Conti Mirella fu *Luigi*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	195262	875 —	Vaccaro Luigi vulgo Adolfo fu Giorgio, dom. in Genova; con usufrutto a Conello *Rosalia* fu Giovanni ved di Vaccaro Giorgio, dom. in Genova	Vaccaro Luigi vulgo Adolfo fu Giorgio, dom. in Genova; con usufrutto a Conello *Maria-Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	360827	101,50	Stucca Francesca di *Ermenegildo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellero (Alessandria)	Stucca Francesca di *Carlo-Ermenegildo*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	780365 780902 786601	2895,50 1225 — 1960 —	Giovenale *Antonio* fu *Antonio*, dom. in Sampeyre (Cuneo).	Giovenale *Giovanni-Antonio* fu *Giovanni-Antonio*, dom. in Sampeyre (Cuneo).
Red. 3,50 %	119576	2625 —		
Cons. 3,50 %	689367	220,50	Gossetti Emilia fu Luigi, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Gossetti Candida *Bianca* ed Ugolina fu Giuseppe, nubili, dom in Torino congiuntamente e cumulativamente.	Gossetti Emilia fu Luigi, nubile, dom. a Torino con usufrutto a favore di Gossetti Candida, *Raffaella-Bianca*, ecc., come contro.
Id.	689373	220,50	Ricciarini Maria-Anna fu Elpidio, ved. Gossetti, dom a Fossombrone (Pesaro); Gossetti Flaminio fu Giuseppe-Angelo. Gossetti Franco o Francesco di Flaminio minore sotto la patria potestà del padre dom in Torino, tutti eredi indivisi di Gossetti Giulio di Flaminio con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689370	220,50	Fontanelli Flaminio fu Egisto, dom. a Genova, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689372	220,50	Fontanelli Ada fu Egisto nubile, dom. a Genova, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689366	220,50	Gossetti Maria-Rosa fu Luigi, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689368	220,50	Gossetti Pierina di Franco o Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689369	220,50	Gossetti Clotilde di Flaminio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689371	220,50	Fontanelli Guido di Egisto, dom. a Parodi Ligure (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	119135	180 —	Massari *Silvio* fu Giuseppe, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Fregatti Elide fu Gregorio, dom a Milano.	Massari *Paolo-Silvio* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	187731 304083	143,50 10,50	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Caterina* fu Mansueto, ved Bello, dom a Rivello (Potenza) con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto ved. Bello, dom. a Rivello (Potenza).	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Maria-Caterina* fu Mansueto, ved Bello, dom. a Rivello (Potenza), con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	187732 304084	143,50 3,50	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina*, ecc., come sopra.	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro
Id.	187733 304085	143,50 3,50	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello, dom a Rivello	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro
Cons. 3,50 %	811807	17,50	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello, dom. a Rivello.	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	811809	17,50	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello.	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	811811	17,50	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Caterina* fu Mansueto ved. Bello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto ved. Bello.	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Maria-Caterina* fu Mansueto ved. Bello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	131033	28 —	Ragone *Maria*, Pietro, Teresa, Vincenzo e Lucia di Andrea minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno.	Ragone *Angela-Maria*, Pietro, ecc., come contro
Id.	105222	63 —	Lombardi *Maria-Rosa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rossetti Brigida ved. Lombardi, dom. a Paduli (Benevento).	Lombardi *Rosa* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	628642 636421 642191	210 — 3027,50 339,50	Ospedale civile di Chiavari (Genova); vincolati di usufrutto vitalizio a favore di *Lertora Luigia* fu Giov.-Battista ved. di Copello, Giovanni-Battista, dom a Chiavari (Genova).	Ospedale civile di Chiavari (Genova); vincolati di usufrutto vitalizio a favore di *Maria-Luigia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	324939	539 —	Graziosi *Ada* fu Vito, moglie di Manni Pietro-Michele, dom. in Roma, vincolato per dote della titolare.	Graziosi *Agata* fu *Tito*, ecc., come contro.
Id.	131684	80,50	Martini *Caterina* di Angelo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Minucciano (Massa).	Martini *Maria-Caterina* di Angelo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	850156	640,50	*Peano Caterina fu Matteo* minore sotto la patria potestà della madre *Marchisio Caterina* ved. Peano, dom. in Boves (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di *Marchisio Caterina* fu Giovanni ved. Peano.	*Aventi diritto alla successione di* Peano Caterina fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre *Marchisio-Ulfa-Maria-Caterina* fu Giovanni ved. Peano, dom. in Boves (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di *Marchisio-Ulfa-Maria-Caterina* fu Giovanni vedova Peano.
Id.	526702	98 —	Gavosto Giuseppino o Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Adele* fu Efisio ved Gavosto, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Sacco Adele* fu Efisio ved. Gavosto e Franzini *Carlo* o *Carlo-Camillo* fu *Michele* e per trent'anni ancora a favore dei figli eredi di costui nel caso di decesso del medesimo.	Gavosto Giuseppino o Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Orsola-Adele-Maria-Giuseppa* fu Efisio ved. Gavosto, dom a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Orsola-Adele-Maria-Giuseppa* fu Efisio ved. Gavosto e Franzini *Camillo-Epifanio-Carlo* fu *Luigi-Michele*, ecc., come contro.
Id.	526703	98 —	Gavosto Emilio fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Emilio fu Giovanni minore, ecc., come sopra.
Id.	526704	98 —	Gavosto Luigia fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Luigia fu Giovanni minore, ecc., come sopra.
Id.	526705	98 —	Gavosto Angiolino o Angelo fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Angiolino o Angelo fu Giovanni, minore, ecc., come sopra.
Red. 3,50 %	487100	14 —	Loresi Aldo ed Orfeo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Piscini* Anna fu Antonio ved. Loresi, dom. a Veiano (Viterbo), con usufrutto vitalizio a favore di *Piscini* Anna fu Antonio ved. Loresi, dom. a Veiano.	Loresi Aldo ed Orfeo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Pescini* Anna fu Antonio ved. Loresi, dom. a Veiano (Viterbo), con usufrutto vitalizio a favore di *Pescini*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	70287	2645 —	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela di Manzioli Ada fu Francesco, domiciliato a Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	119101	1592,50	*Lavallo* Carlo fu Biagio, dom. in Coreno Ausonio (Caserta).	*Lavalle* Carlo fu Biagio, ecc., come contro.
Id.	283670 433455 482299 483257	17,50 3,50 1330 — 952 —	*Luciani* Luciano, Carmela, Clara, Elena, Bianca, Maria e Vittorio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Luciano, Carmela, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	383452	532 —	*Luciani* Luciano, Carmela, Clara, Elena, Bianca, Maria e Vittorio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Luciano, Carmela, ecc., come contro.
Id.	498072	567 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	140373	650 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	143692	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	110611	217 —	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo, con usufrutto vitalizio a favore di *Di Giorgi Costanza* di *Salesio*, dom. a Palermo.	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo, con usufrutto a favore di *Di Giorgio Maria-Costanza* di *Francesco-Salesio*, dom. a Palermo.
P. R. 3,50 %	110175	168 —	Maiocco *Clara* fu Michele moglie di Grasso *Antonio*, dom. a Torino.	Maiocco *Maria-Clara* fu Michele moglie di Grasso *Giacomo-Antonio*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	577620	70 —	Iocalla *Carolina* fu *Felice* ved. di Martinet Lorenzo, dom. a La Tuile (Torino).	Iocalla *Maria-Carolina* fu *Giovanni-Filippo* vedova di Martinet Lorenzo, dom. a La Tuile (Torino).
P. R. 3,50 %	70979	122,50	Castelvetri *Ettore* di Ugo, dom. a Persiceto (Bologna).	Castelvetri *Pietro-Ettore* di Ugo, dom. a Persiceto (Bologna).
Cons. 3,50 %	31600	70 —	*Chiarella Giovanetta* fu *Giovanni-Battista* moglie di Chiarella Sebastiano, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	*Giordano Giovannetta* fu *Giobatta*, moglie di Chiarella Sebastiano, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).
Id.	63595	91 —	*Chiarella Giovanna-Paola-Maria*, nata Giordano del vivente Giovanni-Battista, dom. in Cagliari.	*Giordano Giovannetta* fu Giobatta, ecc., come sopra, dom. in Cagliari.
P. R. 3,50 %	365444	24,50	*Marcinò* Maria fu Pasquale, moglie di Riso Giuseppe, dom. in Caltagirone (Catania).	*Marcinnò* Maria fu Pasquale, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII.

Il direttore generale: POTENZA

(2919)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria);

Dispone:

Il dott. Dante Lulli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, avente sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria), ed i signori Goffredo Patrizi fu Giampietro, Vincenzo Orsini fu Cesidio e Antonio Di Rienzo fu Pasquale, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3466)

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Trivigliano (Frosinone) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trivigliano (Frosinone) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Trivigliano (Frosinone) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3453)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di entomologia agraria di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della Causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) presso la Regia stazione di ontomologia agraria di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'articolo 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente cinque o dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e infine per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;

2° di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3° di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti numeri 1° e 2° purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;

4° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1°, 2° e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati o invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla retifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmatc dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Ministro Segretario del P.N.F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di laurea in scienze agrarie, o di laurea in scienze naturali, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidità di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugi con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere b), e), f), g), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), e), f), g). Sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Tale documento deve contenere l'attestazione di essere in attività di servizio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla domanda in originale, ad eccezione del titolo di studio, del quale, come si è detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni dal presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengono opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato la attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quelle dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*), numero 4° del precedente articolo 4 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di cui alle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395 ,modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024 sull'incremento demografico, nell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A.O., dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidense in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-18.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni della pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 16 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione Ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Non possono partecipare al concorso i parenti e gli affini del direttore della Regia stazione per la quale è indetto il concorso stesso fino al quarto grado civile incluso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: entomologia generale pura e applicata.

Prova pratica: riconoscimento di insetti di qualsiasi ordine.

Prova orale: domande riguardanti la parte generale e speciale dell'entomologia, tanto per ciò che riguarda la conoscenza della biologia, della morfologia, della fisiologia e della sistematica degli insetti, quanto per ciò che riguarda i mezzi di lotta contro le forme dannose. Nozioni di statistica.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3420)

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, di gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della Causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che

reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero o ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle Colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

È riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e infine per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;

2° di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3° di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti numeri 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;

4° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. È ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1, 2 e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari

federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale d'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificati su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S., e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Tale documento deve contenere l'attestazione di essere in attività di servizio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla domanda in originale, ad eccezione del titolo di studio, del quale come si è detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la Stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. È fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*), n. 4, del precedente art. 4 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di cui alle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Non possono partecipare al concorso i parenti e gli affini del direttore della Regia stazione per la quale è indetto il concorso stesso fino al quarto grado civile incluso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

PROGRAMMA DI ESAME.

Prova scritta: Arboricoltura - olivicoltura - oleificio - biologia vegetale.
Prova pratica: Tecnica microscopica.
Prova orale: Fisiologia e biologia vegetale - arboricoltura - olivicoltura - frutticoltura - piante oleifere erbacee - patologia dell'olivo - elaiotecnia - statistica e legislazione riguardante l'olivo e l'olio.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3421)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1583;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/115180, in data 24 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Benni

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Dolfin Bruno.
2. Lagorio Giovanni.
3. Curti Vittorio.
4. Del Giudice Alfredo.
5. Criveller Carlo.
6. Cesare Mario.
7. Marotta Vincenzo.
8. Bortolaso Ilo.
9. Belloni Settimo.
10. Spadoni Remo.
11. Bruschi Presenti Antonio.
12. Mortara Vincenzo.
13. Tabolotti Aldo.
14. Poncato Ottorino.
15. Cecchetti Lorenzo.
16. Doga Sergio.
17. Di Toro Francesco.
18. Siega Gino.
19. Trucchi Antonino.
20. Giuriani Igino.
21. Cicinnati Vincenzo.
22. Greci Aristide.
23. Porta Radames.
24. Merli Ferdinando.
25. Calabrò Eugenio.
26. Mannini Ruggero Enrico.
27. Di Giulio Donato.
28. Cortopassi Ugo.
29. Grasso Renato.
30. Busan Giordano.
31. Tarchi Arrigo.
32. Rutigliano Giusep. di Luigi.
33. Riffero Aldo.
34. Pagliero Basilio.
35. Camet Carlo.
36. Roffi Luigi.
37. Terreni Decio.
38. Sabatini Alberto.
39. Menga Enrico.
40. Cardillo Pasquale.
41. Pietra Giuseppe.
42. Capurro Mario Agostino.
43. Antolini Michele.
44. Vidoni Giovanni.
45. Pizzolante Ettore.
46. Callegaro Isidoro.
47. Bortolotti Bruno.
48. Fagiolini Franco.
49. Busato Elio.
50. Sluga Enrico.
51. Ferrari Fiorenzo.
52. Forcherio Livio.
53. Marra Giuseppe.
54. Giannetti Oreste.
55. Bacchiocchi Giovanni.
56. Capone Fedele.
57. Potenti Alfredo.
58. Baroncini Alberto.
59. Resta Carlo.
60. Marino Giuseppe.
61. Anguillesi Varo.
62. Desolati Guido.
63. Passi Giovanni.
64. Guerra Valentino.
65. Brune Luigi.
66. Pantarelli Vittorio.
67. Lucidi Francesco.
68. Bassi Alcide.
69. Fabiani Armando.
70. Troso Antonio.
71. Bagnoli Elio.
72. Poletti Adelson.
73. De Falco Gennaro.
74. Cabrini Giuseppe.
75. Costa Carlo.
76. Mazzi Antonio.
77. Pallini Mario.
78. Tittarelli Domenico.
79. Divino Spartaco.
80. Bottoni Bruno.
81. Glave Alfredo.
82. Maloni Secondo.
83. Rossi Francesco.
84. Pescucci Vittorio.
85. Gioffrè Giuseppe.
86. Pesce Giovanni.
87. Amisano Alfredo.
88. Pieroni Vittorio.
89. Scalco Alessandro.
90. Flora Domenico.
91. Falagiani Leone.
92. Bolognesi Emilio.
93. Bistarini Azelio.
94. Ruggiero Vincenzo.
95. Antonelli Mariano.
96. Golain Luigi.
97. Rigoglioso Vincenzo.
98. Guadagni Pasquale.
99. Bavoso Francesco.
100. Meterangelo Vito.
101. Giordani Luigi.
102. Trovato Gaetano.
103. Proietti Sante.
104. Krampera Nicola.
105. Ciaccheri Mario.
106. Pierri Renato.
107. Totaro Osvaldo.
108. Savioli Enzo.
109. Scarpazo Luigino.
110. Vacca Nicola.
111. Rutigliano Giuseppe di Gaetano.
112. Erra Corradino.
113. Vignoli Adolfo.

114. Specchi Giovanni.
115. Ippoliti Ercole.
116. Marziali Nello.
117. Movizzo Giuseppe.
118. De Gioannini Francesco.
119. Cordignano Angelino.
120. Fares Giovanni.
121. Traini Ivo.
122. Marino Alberico.
123. Franchini Armando.
124. Gentile Giuseppe.
125. Bione Franco.
126. Redda Giovanni.
127. Ganci Giuseppe di Carmelo.
128. Demichelis Pietro.
129. Pesiri Carmine.
130. Patrone Luigi.
131. Giuntoli Alfredo.
132. Maglione Bartolomeo.
133. Salvi Salvo.
134. De Carolis Francesco.
135. Moro Dino.
136. Fiori Annibale.
137. Gardini Giovanni.
138. Vitti Mario.
139. Scarpato Giuseppe.
140. Bo Mario.
141. Campo Rosario.
142. Scalco Lino.
143. Accili Luigi.
144. Di Lorenzo Giovanni.
145. Caporale Nicola.
146. Fabeni Emilio.
147. Scarsi Leonzio.
148. Liberali Alessandro.
149. Cattini Iago.
150. Lanza Rosario.
151. Falletta Giuseppe.
152. Bagagli Giovanni.
153. Giambi Francesco.
154. Morone Teresio.
155. Celli Igino.
156. Benucci Aldo.
157. Robino Alfredo.
158. Pulci Gerardo.
159. Sardi Riccardo.
160. Di Bello Antonio.
161. Folpini Bernardo.
162. Cosco Giuseppe.
163. Vizin Rodolfo.
164. Ciraflci Salvatore.
165. Cencio Andrea.
166. Gardini Ovidio.
167. Martini Mario.
168. Fruzzetti Giovanni.
169. Falabrino Osvaldo.
170. Del Gaudio Baldassarre.
171. Parente Dante.
172. Puccetti Amilcare.
173. Damian Rino.
174. Cappellano Giuseppe.
175. Medri Giannetto.
176. Reggi Renato.
177. Cerella Pasquale.
178. Ciurli Torino.
179. Soldano Umberto.
180. Badini Enrico.
181. Bonaiuti Alfredo.
182. Sandrucci Silvio.
183. Bardelli Angelo.
184. Veronesi Dante.
185. Lezzer Mario.
186. Cocozzello Michele.
187. Conti Italo.
188. Giros Giuseppe.
189. Battistioli Luciano.
190. Baroni Lino.
191. Marzo Giovanni.
192. Cardarelli Giulio.
193. Alba Luigi.
194. Nobili Aldo.
195. Battaglia Romolo.
196. Soleni Giorgio.
197. Giordano Bruno di Luigi.
198. Antonello Paolo.
199. Pratola Cesare.
200. Ciocchetti Otello.
201. Pisani Michele.
202. Frittella Gastone.
203. Minelli Abelardo.
204. Carbini Giuseppe.
205. Brancaforte Gino.
206. Rogialli Duilio.
207. Bonomi Rinaldo.
208. Mezzanotte Luigi.
209. Fiori Pierino.
210. Santi Antonio.
211. Paoli Sergio.
212. Scarselli Danilo.
213. Cervellini Giuseppe.
214. Strati Agostino.
215. Dellabartola Armido.
216. Ferrara Modesto.
217. Del Fiacco Peppino.
218. Riccio Erminio Luigi.
219. Regoli Renato.
220. Domenichelli Alessandro.
221. Guidi Silvio.
222. Lovili Fulvio.
223. Baccelliere Antonio.
224. Losco Ciro.
225. Caporotundo Francesco.
226. Uras Raimondo Efisio.
227. Paduano Luigi.
228. Sosi Luigi.
229. Zanin Gino.
230. Mezzavilla Guerrino.
231. Gallo Domenico.
232. Elia Candeloro.
233. Cardona Augusto.
234. Gaballo Giovanni.
235. Landriani Camillo.
236. Damilano Greco.
237. Caruti Antonelli Elio.
238. Iannantuono Domenicang.
239. Valenti Paolo.
240. Piricò Giovanni.
241. Perrella Nicola.
242. Carrata Valfredo.
243. Di Matteo Eleuterio.
244. Caffè Vincenzo.
245. Cagarelli Renzo.
246. Bassi Benedetto
247. Assunto Francesco.
248. Graziano Domenico.
249. Bianca Giuseppe.
250. Carducci Giosuè.
251. Sarno Alessandro.
252. Calabrò Demetrio.
253. Scutari Giuseppe.
254. Bianchi Ferdinando.
255. Brusa Oreste.
256. Amoruso Domenico.
257. Aldovini Santo.
258. Rizzardi Umberto.
259. Esposito Raffele.
260. Fiorenzuola Carlo.
261. Bertotto Gino.
262. Caldarazzo Filippo.
263. Gemma Mario
264. Ferorelli Renato.
265. Romandini Fernando.
266. De Finis Rocco.
267. Monachesi Orlando.
268. Garelli Vincenzo.
269. Micalizzi Tommaso.
270. Pardo Ruggero.
271. Strudel Augusto.
272. Bellondi Mario.
273. Marcelli Enzo.
274. Garaffoni Lamberto.
275. Ganzetti Vincenzo.

(3461)

Graduatoria del concorso a venti posti di disegnatore in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1575;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/115177 in data 18 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a venti posti di disegnatore in prova.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1. De Santis Amedeo.
2. Pacenti Fernando.
3. Visconti Giuseppe.
4. Bucchi Telemaco.
5. Chiarandini Fiorello.
6. Crugnola Giorgio.
7. Da Ronchi Alberto.
8. Leotta Domenico.
9. Celebre Mario.
10. Paterna Paolo.
11. Ionta Raffaele.
12. Casadio Olindo.
13. Tangerini Enrico.
14. Marchisio Matteo.
15. Milani Giovanni.
16. Cameli Corrado.
17. Corinaldesi Lamberto.
18. Gentile Vittorio.
19. Scudo Remo.
20. Jarussi Vincenzo.
21. Imbalzano Filippo.
22. Laghi Angelo.
23. Paderni Riccardo.
24. Manco Giuseppe.
25. Fontana Giulio.
26. Guaitoli Policarpo.
27. Caproni Stelio.
28. Riva Aniceto.
29. Grasso Francesco.
30. Cottone Francesco.
31. Capponi Ubaldo.
32. Marchetti Renzo.
33. Cremonini Corrado.
34. Di Vece Antonio
35. Bagnasco Giovanni.
36. Borghi Francesco.
37. Testaverde Giovanni.
38. Di Natali Vincenzo.
39. Mura Libero.
40. Porrovecchio Alfonso.

(3460)

Graduatoria del concorso a venti posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1577;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/115178, in data 21 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a venti posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Damiani Tommaso.
2. Crugnola Giorgio.
3. Zaramella Antonio.
4. Da Ronchi Alberto.
5. Guaitoli Policarpo.
6. De Ianni Antonio.
7. Mira Luigi.
8. Cazzani Gaetano.
9. Tavanti Enzo.
10. Santi Francesco Paolo.
11. Collazuol Alfredo.
12. Paterna Paolo.
13. Giorgi Giorgio.
14. Magnani Armando.
15. Simonetta Amilcare.
16. Sallustio Cosimo.
17. Console Agostino.
18. Giordano Gino.
19. Bruzzone Paride.
20. Peroncini Giovanni.
21. Corinaldesi Lamberto.
22. Romagnoli Tito.
23. Caproni Stelio.
24. Torcianti Luigi.
25. Arlandi Leonardo.
26. Arlandi Guido.
27. Signori Alberto.
28. Reali Mario.
29. Zamboni Orazio.
30. Torriti Aldo Livio.

(3462)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.